

Senza responsabilità solo gli amministratori “uscenti”

Il Tribunale di Roma rivede un orientamento di legittimità sui limiti alla rinuncia di azioni di responsabilità in caso di cessione di partecipazioni

/ Maurizio MEOLI

È legittima la pattuizione, contenuta nell'atto di cessione di partecipazioni sociali, con la quale l'acquirente **rinuncia** all'esercizio dell'**azione di responsabilità** nei confronti del socio cedente la partecipazione medesima ed amministratore uscente della società. A precisarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 28 settembre scorso.

Si evidenzia, in primo luogo, come ci si trovi di fronte ad un **patto parasociale** che la Cassazione ha ritenuto nullo (così Cass. n. 10215/2010; cfr. anche Cass. n. 7030/1994). Secondo i giudici di legittimità, infatti, sebbene il potere di votare sia attribuito al socio per tutelare e gestire la propria partecipazione nella società e per esercitarlo nel suo personale interesse – circostanze che lo rendono disponibile e vincolabile negozialmente – sussiste comunque il **limite** del conflitto di interesse con la società.

Se, quindi, il socio non può esercitare il diritto di voto in conflitto con l'interesse sociale, a maggior ragione esso non può vincolarsi negozialmente ad esercitarlo (o a non esercitarlo) per il perseguimento dell'interesse di un terzo estraneo alla società oppure, soprattutto, per realizzare un'azione **in contrasto** con l'**interesse della società** (nel medesimo senso si è espresso anche Trib. Milano n. 7946/2014).

Questa soluzione non è reputata condivisibile. O meglio, essa dovrebbe valere solo qualora il patto (parasociale) riguardi un amministratore in carica e, dunque, abbia ad oggetto la **rinunzia preventiva** ad esercitare l'azione di responsabilità relativamente a condotte che saranno assunte dall'amministratore successivamente all'adozione del patto stesso. Ma non quando l'accordo abbia ad oggetto l'assunzione di un impegno a non votare l'azione di responsabilità dell'amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale, cessa (anche) di ricoprire tale carica; riferendosi, dunque, ad attività pregresse poste in essere dall'amministratore.

Solo la prima ipotesi appare idonea a **snaturare completamente** il modello di gestione di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. Tale snaturamento – prosegue la decisione in commento – conduce anche all'invalidità del patto con il quale, al momento dell'assunzione dell'incarico di amministrazione (o addirittura prima), i soci promettono preventivamente e definitivamente di rinunciare a far valere la responsabilità dell'amministratore per qualsiasi illecito che in futuro egli dovesse commettere. In particolare, un simile accordo risulta invalido per **due motivi**: in primo luogo, perché vanificherebbe la funzione di prevenzione della “mala

gestio” riconosciuta agli artt. 2392 e 2393 c.c.; sotto altro profilo, perché costituirebbe un “patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”, come tale nullo ai sensi dell'art. 1229 c.c.

Al contrario, nei casi in cui l'accordo che imponga ai soci di non votare in assemblea la responsabilità degli amministratori uscenti sia pattuito alla conclusione del mandato gestorio, non è riscontrabile il **medesimo disvalore** dell'ipotesi in precedenza esaminata. Ciò in quanto la pattuizione (anche contenuta nell'atto di cessione delle partecipazioni) interviene al termine dell'attività e, quindi, in un momento in cui l'acquirente delle azioni o delle quote (e sottoscrittore del patto parasociale) è posto nelle condizioni di esaminare l'andamento della gestione ed i risultati di essa.

Occorre, poi, considerare che, se la valutazione successiva dell'opportunità di far valere o meno la responsabilità dell'amministratore uscente è del tutto legittima se effettuata dall'assemblea, lo stesso può dirsi dell'analogha valutazione che i soci operino, al termine del mandato gestorio, ma al di fuori e prima dell'assemblea, al fine di orientare il voto di quest'ultima sull'opportunità di far valere o meno la **responsabilità** dell'**amministratore uscente**. Non si tratterebbe di un preventivo esonero di responsabilità per dolo o colpa grave dell'amministratore, ma piuttosto di un accordo, tra i soci, teso a far propendere la decisione della società nella direzione della rinunzia al proprio (eventuale) credito risarcitorio verso l'amministratore al termine del mandato e avendone potuto constatare gli esiti. Ed è per queste ragioni che anche in dottrina vi è chi ha delimitato il giudizio di invalidità ai soli accordi preventivi.

Pertanto, conclude il Tribunale di Roma, una volta ammessa la legittimità della formazione della volontà di voto al di fuori del contesto assembleare, l'impegno a non votare l'azione di responsabilità, assunto dai soci al termine dell'incarico dell'amministrazione, non appare in contrasto con nessuna delle norme imperative ricavabili dagli artt. 2392 e 2393 c.c. Peraltro, gli artt. 2393 ultimo comma e 2476 comma 5 c.c. attribuiscono alla società (per azioni o a responsabilità limitata) la facoltà di **disporre definitivamente** del proprio diritto di credito al risarcimento dei danni subiti in seguito ad una negligente gestione imputabile agli amministratori e confermano la possibilità per la società – e, quindi, per i soci – di disporre, direttamente o indirettamente, dello stesso diritto di credito. Nel caso di cui in premessa, in conclusione, risulta insussistente qualsiasi profilo di nullità.